

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I  
BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009**


Il giorno 10 dicembre 2009 alle ore 21,40 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri M. della M. T. 2


e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali :


CGIL FP




CISL FPS



UIL/PA




CIDA UNADIS



DIRSTAT



CONFSAL UNSA




FED. ASSOMED SIVEMP

Confederazioni :

CGIL



CISL



UIL




CIDA



CONFEDIRSTAT



CONFSAL



COSMED



Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativa al personale dirigente dell'Area I per il biennio economico 2008 - 2009.

**IPOTESI  
CCNL  
DIRIGENZA - AREA I**

**BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**

*Handwritten signatures and initials:*

- Top center: *AA*
- Top right: *AA*
- Middle left: *AA*
- Middle center: *AA/AA*
- Middle right: *AA*
- Bottom left: *AA*
- Bottom center: *AA*
- Bottom right: *AA*
- Bottom right (lower): *AA*

# INDICE

## CAPO I: Disposizioni generali

- Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

## CAPO II: Trattamento economico dei dirigenti di prima fascia

- Art. 2 – Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
- Art. 3 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
- Art. 4 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

## CAPO III: Trattamento economico dei dirigenti II fascia

- Art. 5 – Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
- Art. 6 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
- Art. 7 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia

## Sezione per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute

- Art. 8 - Integrazione del fondo del Ministero della Salute
- Art. 9 Disposizioni particolari

*Elm...*

*Amg*  
*di/Eni*  
*Lot*  
*high*  
*2*  
*2*  
*M*



**CAPO II**  
**TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI I FASCIA**

**Art. 2**

**Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia**

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito dall'art. 17, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, nella misura di € 53.680,09, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

- ✓ dal 1 gennaio 2008 di € 57,31
- ✓ rideterminato dal 1 gennaio 2009 in € 132,10


2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1 gennaio 2009 è rideterminato in euro 55.397,39 per 13 mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 48, comma 1 (struttura della retribuzione), del CCNL del 21 aprile 2006, è rideterminata, a decorrere dal 1 gennaio 2009, in € 36.299,70 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale.

Elvina





Art. 4

**Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione  
e risultato dei dirigenti di prima fascia**

1. Il fondo di cui all'art. 19 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, è ulteriormente incrementato del 1,94% calcolato sul monte salari anno 2007, relativo ai dirigenti di prima fascia, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Le risorse di cui al precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2, comma 3 (trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

*E. Neri*

*2*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**CAPO III**  
**TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI II FASCIA**

**Art. 5**

**Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia**

1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi dell'art. 20, del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, nella misura annua lorda di € 41.968,00 comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

- ✓ dal 1 gennaio 2008 di € 23,49
- ✓ rideterminato dal 1 gennaio 2009 in € 103,30

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1 gennaio 2009 è rideterminato in € 43.310,90 per 13 mensilità.

3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione – parte fissa, definita ai sensi all'art. 48, comma 1 (struttura della retribuzione), del CCNL del 21 aprile 2006, è rideterminata in € 12.155,61 annui lordi comprensivi del rateo della tredicesima mensilità.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale.

E. Livi

Ad.

Am.

J/Em

MA

2

MA

MA

high

7

## Art. 6

### Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 5 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom half of the page. The signatures are stylized and vary in size and orientation. Some are clearly legible, while others are more abstract scribbles. The initials 'CA' and 'lll' are also visible.



**SEZIONE PER I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE DEL  
MINISTERO DELLA SALUTE**

**Art. 8**

**Trattamento economico dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute**

1. Per i dirigenti delle professionalità sanitarie di cui al presente articolo, in ragione della specifica situazione retributiva, la retribuzione di posizione – parte fissa, di cui all'art. 28 (Trattamento economico dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute), del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, è incrementata, con decorrenza dalla data sottoindicata, dei seguenti importi annui lordi:


	<b>Valore annuo al 1.1.2007</b>	<b>Incremento dal 1.1.2009</b>	<b>Nuovo valore annuo</b>
<b>Medico chirurgo e medico veterinario</b>	3.755,05	377,00	<b>4.132,05</b>
<b>Chimico, biologo, farmacista e psicologo</b>	6.595,57	377,00	<b>6.972,57</b>

2. L'importo della retribuzione di posizione è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.

3. Il finanziamento degli incrementi di cui al comma 1 è garantito dalle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 79 (integrazione del fondo del Ministero della Salute) del CCNL per il quadriennio 2002-2005 che, pertanto, è integrato dal 1° gennaio 2009 di € 377,00 annui lordi per ogni dirigente in servizio, anche a tempo determinato, al 31.12.2007.

4. Il fondo di cui all'art. 79 del CCNL per il quadriennio 2002-2005, è inoltre incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2009, con vincolo di destinazione sulla componente retributiva di risultato, di € 1.030,00 annui lordi per ogni dirigente in servizio, anche a tempo determinato, al 31.12.2007.

5. Sono confermate, anche per i dirigenti di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia).



## Art. 9

### Disposizioni particolari

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 8, del D.Lgs. n. 502 del 1992, al fine di favorire il miglioramento della qualità dei servizi legati all'utenza, nonché garantire più elevati livelli di performance, viene istituito per i dirigenti medici e veterinari delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, un servizio di reperibilità per fronteggiare situazioni di emergenza ovvero per specifiche esigenze operative e riguarda, in via prioritaria, gli uffici che operano nelle zone di frontiera o quelli che erogano servizi ai cittadini.
2. Tale istituto si applica entro il limite del 10% dei dirigenti medici e veterinari delle professionalità sanitarie in servizio.
3. La reperibilità è attivata solo per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, individuate dal responsabile della struttura, e si svolge esclusivamente nei periodi notturni ovvero nelle giornate festive e non lavorative. La stessa ha una durata fino ad un massimo di dodici ore e, in caso di chiamata, l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato.
4. Ciascun dirigente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese.
5. L'espletamento del servizio di reperibilità dà diritto ad una integrazione della retribuzione di risultato, nella misura di € 20,00 per ogni turno di reperibilità ed in proporzione alla durata dello stesso. Al finanziamento del predetto importo si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art. 28 del CCNL del quadriennio 2006/2009 – biennio economico 2006/2007, nonché di quelle indicate dall'art. 8, comma 4, del presente contratto collettivo.
6. Il servizio di reperibilità si espleta per le attività e secondo le modalità individuate in sede di amministrazione, nell'ambito della definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato.
7. In caso di svolgimento dell'attività lavorativa durante il servizio di reperibilità effettuato nei giorni di riposo settimanale, si applica quanto previsto dall'art. 19 (Impegno di lavoro), comma 2, del CCNL del 21 aprile 2006, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, da fruire nell'arco della settimana successiva all'espletamento del servizio stesso.

*[Handwritten signatures and initials]*